

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3023 Anno 2020

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 10/02/2020

sul ricorso n. 27187/2018 proposto da:

Eleven Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'Avvocato Antonio Romei, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Eric Quarantelli, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Casagni Stefano, nella qualità di liquidatore giudiziale dei beni ceduti nel concordato preventivo della Cosimo Bartoli s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Antonio Rizzo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Scarpelli giusta procura in calce al controricorso;

1

Ord
4673
2019

Scarpelli

- *controricorrente* -

contro

Brua S.r.l., Cosimo Bartoli S.r.l. in Concordato Preventivo, Gin S.r.l.,
Immobiliare Marinelli S.r.l. e Piazza Unità Firenze S.r.l.;

- *intimati* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE depositato il 14/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di asta pubblica indetta in esecuzione del concordato preventivo di Cosimo Bartoli s.r.l., Eleven Finance s.r.l. si rendeva aggiudicataria della partecipazione azionaria pari all'88,23% di Società Alberghiera Fiorentina S.A.F. s.r.l. e di un'unità immobiliare sita nel Comune di Firenze al prezzo di € 6.250.000.

L'aggiudicataria, essendo onerata a termini di bando a procurare il consenso di M.P.S. alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del garante Impresa Edile Poli s.r.l. e la disponibilità delle banche B.N.L. s.p.a. e M.P.S. s.p.a. a rimettere le fidejussioni rilasciate in favore di S.A.F. ai fini del successivo perfezionamento della vendita, si attivava presso gli istituti di credito senza ricevere riscontro positivo. Eleven Finance s.r.l. rappresentava perciò al giudice delegato al concordato di Cosimo Bartoli s.r.l. le difficoltà incontrate con gli istituti di credito e chiedeva una proroga del termine stabilito per il versamento del saldo del prezzo, che le veniva negata con decreto del 15 novembre 2017, vanamente reclamato avanti al Tribunale.

Il giudice delegato, con provvedimento del 4 gennaio 2018, dichiarava poi Eleven Finance s.r.l. decaduta dall'aggiudicazione per non aver

Alberto Pazzi

versato il prezzo entro il termine previsto nell'ordinanza di vendita e disponeva l'incameramento della cauzione versata in sede di aggiudicazione.

2. Il Tribunale di Firenze, a seguito del reclamo presentato da Eleven Finance s.r.l. ai sensi dell'art. 26 legge fall. avverso quest'ultimo provvedimento: i) ricordava che con proprio precedente decreto, una volta constatato che la vendita aveva avuto ad oggetto non solo quote sociali, ma anche una porzione di immobile, era stato di conseguenza ritenuto corretto il rinvio fatto agli artt. 105, 107 e 108 legge fall. e 532 e seguenti cod. proc. civ. all'interno dell'ordinanza di vendita, il cui tenore chiariva agli acquirenti che l'asta rimaneva regolata dalla disciplina del codice di procedura civile; ii) osservava che come non era censurabile il decreto di rigetto dell'istanza di proroga, reso facendo corretta applicazione delle normativa processual-civilistica, così non era suscettibile di emenda il provvedimento che aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario e l'incameramento della cauzione, stante il carattere perentorio e non prorogabile del termine fissato per il deposito del residuo prezzo di aggiudicazione; iii) aggiungeva che l'applicazione della decadenza prevista dall'art. 587 cod. proc. civ. era esplicitamente contemplata dall'art. 107, comma 1, legge fall.; iv) reputava che la condizione apposta, relativa alla necessità di ottenere il consenso degli istituti di credito alla rinuncia alle garanzie, non interferisse con l'adempimento dell'obbligazione di versamento del saldo prezzo, dato che la stessa risultava di certo avverabile con il pagamento del dovuto.

In virtù di simili argomenti il Tribunale rigettava il reclamo presentato da Eleven Finance s.r.l. con decreto depositato in data 14 giugno 2018 e notificato alla parte dalla cancelleria il 18 giugno 2018.

Carone

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Eleven Finance s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Dott. Stefano Casagni, in qualità di liquidatore giudiziale dei beni ceduti nell'ambito del concordato preventivo di Cosimo Bartoli s.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Le intimate Gin s.r.l., Brua s.r.l., Piazza Unità Firenze s.r.l., Immobiliare Marinelli s.r.l., Cosimo Bartoli s.r.l. in concordato e Dott. Manuela Olastri quale commissario giudiziale del concordato preventivo di Cosimo Bartoli s.r.l. non hanno svolto difese.

Stefano Casagni ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Non vi è dubbio che nel caso in esame il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione e incameramento della caparra fosse suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento con cui il Tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo Tribunale, dovendosi estendere - sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., per i provvedimenti del giudice

Stefano Casagni

dell'esecuzione non altrimenti impugnabili (Cass., sez. un. 19506/2008).

Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo a una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare.

4.2 Il che tuttavia non esime dal constatare, in limine, l'inammissibilità del ricorso presentato da Eleven Finance s.r.l..

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria - di regola - ai sensi degli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 19941/2017, Cass. 12732/2011, Cass. 16755/2010, Cass. 20279/2005).

Nel caso di specie tale comunicazione è avvenuta in data 18 giugno 2018, come dimostra la copia autentica del provvedimento impugnato prodotta dal ricorrente e come egli stesso ha ammesso (a pag. 2 del ricorso).

4.3 Nel computo del termine entro cui l'impugnazione doveva essere proposta non si deve poi tener conto della sospensione dei termini feriali.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale

Gianni

previsione introdotta dall'art. 36-*bis* legge fall., alla sospensione feriale ex art. 3 della l. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale (Cass. 19941/2017, Cass. 7982/2011, Cass. 12732/2011, Cass. 2329/2006 e 11317/2004).

Il principio trova applicazione anche in ambito concordatario, dove, al pari di quanto avviene in sede fallimentare, il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo messo a disposizione dei creditori, da cedersi secondo le modalità previste dall'art. 182 legge fall., ha funzione sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 cod. proc. civ.), per le quali la legge (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola della sospensione.

4.3 Ne discende la constatazione della tardività del ricorso, notificato soltanto in data 14 settembre 2018, quando i termini per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione erano oramai perenti.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame delle doglianze presentate.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

6



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.